

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1263	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale (2890) . . . . .	1264	
PRESIDENTE . . . . .	1264, 1265	
SABATINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1264, 1265	
BARTOLE . . . . .	1264, 1265	
BUTÈ . . . . .	1264	
MAGLIETTA . . . . .	1264, 1265	
BETOLI . . . . .	1265	
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1265	
Modifiche alle vigenti disposizioni sugli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ( <i>Modificato dal Senato</i> ). (2624-B) . . . . .	1266	
PRESIDENTE . . . . .	1266, 1267	
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1266, 1267	
CHIAROLANZA . . . . .	1266	
CAVALLOTTI . . . . .	1266	
BERARDI . . . . .	1267	
		PAG.
		SCALIA . . . . . 1267
		SABATINI . . . . . 1267
		CERAVOLO . . . . . 1267
		MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . . 1267
		<b>Proposta di legge (Rinvio):</b>
		TRUZZI: Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1943, n. 929 (2900) . . . . . 1269
		PRESIDENTE . . . . . 1269
		REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . . 1269
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 1269
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 9,10.</b>		
GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Vittorio e Ferrara Domenico.		

**Discussione del disegno di legge: Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale. (2890).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale ».

Il relatore, onorevole Sabatini, ha facoltà di svolgere la relazione.

SABATINI, *Relatore*. La legge 4 agosto 1955, n. 692, istitutiva dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, non ha compreso l'E.N.P.A.S. fra gli istituti interessati alla sua applicazione. Per ovviare alle conseguenze di tale esclusione ed anche allo scopo di risolvere i dubbi che si sono manifestati nella prima applicazione della legge predetta, è stato predisposto il disegno legge sottoposto all'esame della nostra Commissione. Il provvedimento, infatti, è inteso anche a chiarire l'esatta definizione del nucleo familiare assistibile nei casi di trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità, ed a stabilire l'esatto significato dei termini « titolari di pensioni », « titolari di assegni » e « titolari di rendite », precisando che per titolare si intende il pensionato in possesso del titolo formale di pensione rilasciato dall'istituto od ente competente, secondo le diverse norme.

Personalmente esprimo parere favorevole al disegno di legge in esame e ritengo che gli onorevoli colleghi possano, essi pure, dare il loro assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Dato che il provvedimento si riferisce alla legge 4 agosto 1955, n. 692, vorrei ricordare una questione sollevatasi al Senato proprio durante la discussione di detta legge. Essa riguardava lo sconto del 5 per cento che le farmacie avrebbero dovuto praticare. Fu posta, allora, in evidenza l'assurdità della norma, relativa a tale sconto, contenuta nell'articolo 4, assurdità maggiormente evidente nel caso delle farmacie rurali che sono addirittura sovvenzionate dallo Stato causa le disagiate condizioni economiche e di residenza. Si approvò pertanto un ordine del giorno esprimente i desideri della Commis-

sione in merito alla questione rimandandone la soluzione ad un secondo tempo. Nella pratica, tuttavia, si è potuto nel frattempo raggiungere un accordo fra le Mutue e l'Ordine dei farmacisti per l'esenzione delle farmacie rurali dall'obbligo della percentuale di sconto, ma anche così si sono verificati degli inconvenienti date le difficoltà incontrate nell'applicazione dell'imposta sull'entrata.

Vorrei, pertanto, pregare gli onorevoli colleghi di esaminare la possibilità di inserire un ulteriore articolo nel testo del disegno di legge in esame, per stabilire un comma aggiuntivo all'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, onde esonerare, per legge, le farmacie rurali dalla applicazione dello sconto del 5 per cento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bartole propone un articolo aggiuntivo al disegno di legge in esame così formulato.

« Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 492, è aggiunto il seguente comma :

Dal versamento dello sconto del 5 per cento sono escluse le farmacie rurali di cui all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con legge 27 luglio 1934, n. 1265 ».

BUTTE. Per quanto riguarda il disegno di legge possiamo essere d'accordo. Il coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, risponde veramente a necessità logiche e naturali. Per quanto concerne, invece l'emendamento Bartole, debbo rilevare che esso, almeno così come è stato formulato, esula dal campo dei servizi di assistenza per cui non ritengo opportuno introdurlo nel disegno di legge. Oltre tutto occorrerebbe il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

MAGLIETTA. Sostanzialmente esprimo parere favorevole sul disegno di legge in esame. Sono, viceversa, nettamente contrario all'emendamento Bartole. Gli onorevoli colleghi ricordano certamente la laboriosa formulazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, la quale dette anche luogo a vivaci polemiche. Le farmacie rurali hanno una loro legislazione, veramente *ad hoc*, e godono di una particolare tutela. Oltre tutto non riesco a vedere un nesso qualsiasi fra il problema cui ha accennato l'onorevole Bartole ed il provvedimento in esame, che tende ad eliminare una sperequazione di trattamento determinatasi a danno dei dipendenti statali soggetti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

BETTOLI. Sono dell'avviso che, oltre all'articolo 2, debba essere modificato anche l'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692. Infatti, allo scopo di evitare confusioni, sarebbe bene aggiungere, appunto all'articolo 1, che l'assistenza di malattia ai pensionati si riferisce anche ai dipendenti dello Stato.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Bartole mi dichiaro contrario. Esso potrebbe, fra l'altro, costituire un grave precedente circa l'impostazione della distribuzione dei medicinali stabilita con la legge 4 agosto 1955.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SABATINI, *Relatore*. Mi pare che sulla opportunità della approvazione del disegno di legge, che tende a risolvere in maniera organica il problema del coordinamento di due leggi, l'una istitutiva dell'assistenza sanitaria ai pensionati dello Stato, l'altra istitutiva dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, la Commissione sia senz'altro d'accordo. La preoccupazione manifestata dall'onorevole Bettoli non mi pare fondata, poiché l'inserimento dell'E.N.P.A.S. fra gli istituti interessati alla esecuzione della legge n. 692, elimina qualsiasi inconveniente.

Per quanto concerne l'emendamento Bartole, penso che esso non dovrebbe destare eccessive preoccupazioni, dato che già esiste, fra le farmacie rurali e gli istituti assicurativi, un accordo sull'abbuono del 5 per cento, e dato che, veramente, l'applicazione della tassa sull'entrata ha creato delle difficoltà per cui sarebbe forse bene arrivare ad una regolamentazione in materia. Non mi sento, tuttavia di sostenere che il disegno di legge in esame sia il campo più adatto per la risoluzione di tale questione, né che la stessa possa essere validamente definita con l'introduzione dell'emendamento Bartole nel disegno di legge medesimo. Mi rimetto, pertanto, alla Commissione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mentre concordo logicamente con il relatore in merito al disegno di legge, vorrei pregare l'onorevole Bartole di non insistere nell'emendamento proposto, e ciò, sia perché si dovrebbe richiedere in merito il parere alla Commissione finanze e tesoro, sia perché il problema che esso solleva potrebbe essere esaminato e risolto in altra sede.

BARTOLE. Ritiro l'emendamento. Prego, tuttavia, il rappresentante del Governo di voler esaminare la possibilità di risolvere in

sede più opportuna il problema da me prospettato.

MAGLIETTA. Desidero a mia volta, raccomandare al rappresentante del Governo la soluzione di una grossa questione sulla quale, credo, tutta la Commissione è d'accordo. Detta questione concerne i dipendenti comunali che, passati dalla gestione I.N.P.S. a quella I.N.A.D.E.L., non riescono ad ottenere la regolamentazione della loro pensione. E si tratta di persone anzianissime.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posso assicurare l'onorevole Maglietta che sarà senz'altro esaminato il problema.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

L'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue:

« 5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, richiamata dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e nei punti c) e d) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono riferiti al titolare del rapporto dal quale deriva il diritto ai predetti trattamenti di quiescenza.

(È approvato).

#### ART. 3.

Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato — secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti — dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico.

I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza

sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalità in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.

(È approvato).

ART. 4.

I numeri 7°) e 8°) dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 941, sono abrogati.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (Modificato dal Senato). (2624-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse », approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1956, modificato dalla XI Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1956, modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 luglio 1957.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Zaccagnini.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla nostra Commissione sono, in genere, di carattere secondario, una sola essendo veramente sostanziale ed importante. Essa concerne il sistema di votazione per l'elezione dei membri dei Consigli direttivi. Mentre, infatti, il testo approvato dalla nostra Commissione non consente la votazione indiretta, quello approvato dal Senato ammette la votazione per corrispondenza, anche se stabili-

sce, per detta votazione, una forma tale da offrire per lo meno, un minimo di garanzia. Non sono d'accordo su questa modifica sostanziale e penso che si debba insistere da parte nostra sul mantenimento dell'articolo 1 del nostro testo, articolo che concerne appunto anche le modalità di votazione. Circa le altre modifiche introdotte dal Senato negli articoli 3, 6 e 7 del disegno di legge, sono del parere che esse possano essere accolte.

CHIAROLANZA. Il disegno di legge venne predisposto, come tutti sappiamo, per ovviare, all'inconveniente della raccolta anormale delle schede. Sono pertanto anch'io del parere di insistere nella eliminazione del voto per corrispondenza dato che esso non potrebbe mai rappresentare una garanzia di serietà per le elezioni; di conseguenza, sono d'accordo con la proposta del relatore di ritornare al testo approvato dalla nostra Commissione che stabilisce di effettuare la votazione personalmente. Evidentemente il Senato si è orientato verso la votazione per corrispondenza in considerazione del fatto che, nei comuni a grande raggio, per ragioni professionali, rimane molto difficile ai medici il presentarsi personalmente alla votazione. Questa ragione potrebbe anche essere valida, ma allora, fermo restando l'obbligo della votazione diretta, si potrebbe prolungare il periodo di tempo per la votazione. Detto periodo potrebbe essere fissato in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, in tal modo tutti potranno adempiere al loro dovere di elettori e potranno far sì, per l'avvenire, che i Consigli direttivi non rappresentino più l'espressione di minoranze attive, ma siano veramente il risultato dei desideri della maggioranza.

Debbo fare qualche osservazione anche in merito alle modifiche apportate dal Senato agli articoli 6 e 7 che concernono la permanenza in carica dei componenti i Consigli direttivi e i Comitati centrali. Orbene, siccome gli Ordini dei medici hanno eletto, proprio quest'anno, in base alle norme vigenti, i propri organi direttivi, non mi sembra opportuno che questi, per effetto delle accennate modifiche, vengano a scadere prima del termine previsto. Oltre tutto potrebbero verificarsi periodi di carenza.

CAVALLOTTI. Noi siamo d'accordo con il relatore sulla opportunità di ritornare al testo già approvato dalla nostra Commissione, almeno per la parte che riguarda le votazioni. Le modifiche apportate dal Senato all'articolo 3 e alle cosiddette disposizioni transitorie, ci lasciano un po' perplessi. L'onorevole Zaccagnini si è dichiarato favorevole a

dette modifiche, mentre l'onorevole Chiarolanza ha manifestato la preoccupazione di una eventuale *vacatio legis* di alcuni mesi, che si potrebbe verificare tra la scadenza dei Consigli in carica e la elezione dei nuovi. Allo scopo di conciliare le due tesi, noi proporremo pertanto di diminuire il periodo di tempo contemplato dal nuovo testo dell'articolo 3 approvato dal Senato, nel senso di stabilire che l'elezione dei Comitati centrali venga effettuata entro un periodo di tempo di sei mesi, abolendo così la dizione troppo lata dell'anno successivo. Essa potrebbe rappresentare infatti, sia un mese che addirittura 23 mesi di tempo, ed effettivamente ciò potrebbe portare qualche perturbamento.

BERARDI. Concordo perfettamente con l'onorevole Cavallotti sulla opportunità di limitare il periodo di tempo di cui all'articolo 3.

SCALIA. La mia opinione, dato il particolare *iter* del disegno di legge, è che noi dovremmo limitare al massimo l'apporto di ulteriori modifiche al suo testo. Per ragioni ovvie e di opportunità, sono anch'io dell'avviso di insistere sul mantenimento del testo approvato in precedenza dalla nostra Commissione circa il sistema di votazione; per tutte le altre modifiche, invece, vorrei pregare gli onorevoli colleghi che le hanno proposte, di tenere presente che il testo approvato dal Senato risponde meglio alle esigenze prospettate proprio dalla nostra Commissione nel corso della seduta del 21 dicembre 1956. Infatti il testo del Senato abbrevia il periodo di tempo per l'elezione dei Comitati centrali, stabilito dal testo a suo tempo da noi approvato; sarebbe pertanto un vero controsenso il volere introdurre, ora, una ulteriore modifica per abbreviare ancora il periodo stabilito nel testo del Senato. I colleghi del Senato potrebbero obiettare, logicamente del resto, che da parte nostra si è voluta ridiscutere in toto la questione.

Per quanto riguarda poi le disposizioni transitorie, si può osservare che esse non consentono alcuna *vacatio legis* in quanto i Consigli direttivi in carica al 31 dicembre 1956 continuerebbero ad operare. Aderisco perciò all'impostazione del relatore di rivedere il meccanismo elettorale, onde evitare un tipo di votazione non atto a dare sufficiente garanzia democratica, e propongo formalmente di elevare da due a tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, il periodo utile per le votazioni di cui all'articolo 1; sono, invece, contrario alle altre modifiche proposte, oltretutto per ragioni di giusta coerenza.

SABATINI. Io non considero sfavorevolmente la forma di votazione per corrispondenza approvata dal Senato, perché nelle provincie con oltre duecento comuni ben difficilmente tutti i medici possono recarsi di persona a votare.

CERAVOLO. Quanto la nostra Commissione discusse sul sistema di votazione, fui proprio io a sostenere il sistema della votazione per corrispondenza; oggi, tuttavia, sento il dovere di dichiarare di essermi persuaso che tale sistema non può essere adottato. Aderisco, pertanto, alla proposta dell'onorevole Sabatini di accogliere la modifica apportata in proposito dal Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Insisto nella mia proposta di non accogliere la modifica apportata dal Senato all'articolo 1, mentre sono favorevole alla proposta formale dell'onorevole Scalia di portare da due a tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, il periodo utile per le votazioni di cui all'articolo 1, e propongo di aggiungere all'articolo 7 le parole: « e dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre 1958 ». Per il resto, pregherei di non insistere in ulteriori modifiche.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo aderisce alla tesi del relatore ed accoglie gli emendamenti da lui proposti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in Assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Le votazioni dovranno aver luogo in due giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità

intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Il Senato ha modificato il terzo e il quarto comma nel modo seguente:

« L'Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona o per corrispondenza, nel complesso, almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Possono votare per corrispondenza soltanto i sanitari residenti nei comuni della provincia ad eccezione del comune dove risiede l'Ordine professionale. Il voto per corrispondenza si dà personalmente davanti al sindaco, il quale riceve la busta chiusa contenente la scheda votata e ne cura l'immediato invio al Consiglio provinciale dell'Ordine a mezzo plico raccomandato che deve pervenire almeno due giorni prima del giorno delle elezioni ».

Pongo in votazione tale modifica.

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione l'emendamento Scalia, accolto dal relatore e dal Governo tendente a sostituire al comma quarto la parola « due » con la parola « tre ».

*(È approvato).*

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, ogni

quadriennio, fra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale ».

Il Senato ha modificato il secondo comma nel modo seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei Presidenti e Consigli degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Pongo in votazione tale modifica.

*(È approvata).*

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

« I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 30 giugno 1957.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1957 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1957.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

« I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 ottobre 1957 ».

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

Il Senato lo ha così modificato:

I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 marzo 1958.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Il relatore ha proposto di aggiungere a tale testo le parole: « e dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre 1958 ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo, accolto dal Governo.

*(È approvato).*

L'articolo 8 non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947. n. 929. (2900).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: « Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché il Governo intende studiare attentamente la proposta di legge, anche se, in linea di massima, è favorevole alla medesima, pregherei l'onorevole Presidente di volerne rinviare l'esame.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha chiesto di rinviare l'esame della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nell'odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale » (2890):

Presenti e votanti . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » *(Modificato dal Senato)* (2624-B).

Presenti e votanti . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione.*

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calvi, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Druissi, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maghetta, Noce Teresa, Penazzato, Roberti, Rubinacci, Sabatini, Scalia Vito, Scarscia, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gighola, Venegoni, Zaccagnini e Zamponi.

*Sono in congedo.*

Di Vittorio e Ferrara Domenico.

**La seduta termina alle 10,15.**

L DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI